

COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato 2)



Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2020

Pubblicato all'albo web dal 17/08/2020 al 01/09/2020

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021

Pubblicato all'albo web dal 08/07/2021 al 23/07/2021

Esecutivo in data 18/07/2021

Ripubblicato all'albo web dal 27/07/2021 al 11/08/2021

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2021

Pubblicato all'albo web dal 12/01/2022 al 27/01/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2023

Pubblicato all'albo web dal 27/04/2023 al 12/05/2023

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17.12.2025

Pubblicato all'albo web dal 14/01/2026 al 29/01/2026

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

Art.1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art.2	Presupposto impositivo	Pag. 3
Art.3	Definizione di rifiuto	Pag. 3
Art.4	Presupposti del tributo, soggetto attivo e soggetti passivi	Pag. 3
Art.5	Determinazione della tassa	Pag. 4
Art.6	Modalità di computo delle superfici	Pag. 5
Art.6 bis	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	Pag. 6
Art.7	Utenze domestiche	Pag. 8
Art.8	Utenze non domestiche	Pag. 9
Art.9	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 10
Art.10	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale	Pag. 10
Art.11	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag. 10
Art.12	Piano finanziario	Pag. 11
Art.13	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione	Pag. 12
Art.14	Tributo comunale giornaliero per il servizio gestione rifiuti	Pag. 14
Art.15	Servizio di raccolta domiciliare sfalci	Pag. 15
Art.16	Riduzioni tariffarie	Pag. 15
Art.17	Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	Pag. 17
Art.17 bis	Bonus sociale	Pag. 19
Art.18	Agevolazioni per la promozione dell'economia locale	Pag. 19
Art.19	Riscossione	Pag. 20
Art.19 bis	Dilazioni e rateizzazioni di pagamento	Pag. 22
Art.19 ter	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati	Pag. 23
Art.20	Funzionario responsabile	Pag. 24
Art.21	Controlli	Pag. 24
Art.22	Rimborsi	Pag. 25
Art.23	Accertamenti	Pag. 25
Art.24	Regime sanzionatorio	Pag. 27
Art.25	Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della Tari	Pag. 27
Art.26	Sanzioni per omessa od infedele presentazione della dichiarazione	Pag. 27
Art.27	Sanzioni per la mancata od infedele risposta ai questionari	Pag. 27
Art.28	Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente	Pag. 27
Art.29	Ravvedimento operoso	Pag. 28
Art.30	Riscossione coattiva	Pag. 28
Art.31	Contenzioso innanzi a alla giurisdizione tributaria	Pag. 28
Art.32	Premio incentivante	Pag. 28
Art.33	Norme transitorie	Pag. 28
Art.34	Disposizioni finali ed efficacia	Pag. 30

ALLEGATO N. 1	<i>Calcolo quota fissa e variabile Utenze domestiche</i>	Pag. 31
ALLEGATO N. 2	<i>Calcolo quota fissa e variabile Utenze non domestiche</i>	Pag. 33

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Montanaro della Tassa sui Rifiuti – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668 della legge 27/12/2013, n.147 e s.m.i.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici
6. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
7. L'obbligazione tributaria decorre dal mese solare successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.

Articolo 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO, SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria – TARI, è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento ed il lavaggio stradale.
2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale di cui al comma 667, art. 1, L. 147/2013 la tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa.
4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021 in deroga all'art. 1 c. 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA). In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata già in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/06. In deroga, le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.
7. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.
8. E' riportato, nel Piano Finanziario successivo, o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito e costi a preventivo e a consuntivo.

Articolo 6

MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
 2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in maniera continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 8.
 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali (*strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie*) assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree scoperte (*sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) le superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo:
 - computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili;
 - non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili con un'altezza non superiore a m. 1,50 ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza.
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - e) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale del 40, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e quelli speciali. Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:
 - planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;
 - documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
 - documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.
- La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 5. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o della Tares; il Comune e/o il soggetto

gestore della tassa, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.
7. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata alla lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone e vi sia produzione di rifiuto urbano.
8. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
9. Nel caso dei magazzini di cui al comma 7, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
10. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune o dall'Ente gestore.
11. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
12. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Articolo 6-bis

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del

servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Per il solo anno 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero di cui al presente comma 3 bis trasmessa entro il 30 giugno 2023 si considera tempestiva.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Gestore (Comune) entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

6. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo contenitori dislocati presso l'attività che ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 4, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende dal 1 gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.

Articolo 7

UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di sessanta giorni nell'arco dell'anno.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - i soggetti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorano stabilmente presso strutture per anziani o presso case di cura, autorizzate ai sensi di legge;
 - i soggetti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero o in altro Comune, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti, salvo il caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico elemento;
7. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di tre persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
9. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
10. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze

domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

11. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate, mentre, per la parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base al numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe ovvero nella denuncia.
12. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, ai sensi del successivo art. 16 comma 2, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui all'art. 14 comma 1. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

Articolo 8

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264, o a quanto risultante dall'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Nelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, anche nelle more del corretto accatastamento dell'immobile.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Articolo 9

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 10

TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.1, c. 666 della Legge 147/2013 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.gs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia o Città Metropolitana, sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.
4. A seguito di quanto stabilito dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con legge 19/12/2019 n. 157, il compito di incorporare e riversare l'importo del Tefa dovuto alla città Metropolitana di Torino, al netto della commissione del 0,30% spettante al Comune, dai pagamenti effettuati con modello F24 è stato assegnato all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 giugno 2020.

Articolo 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 redatto e validato dall'ente territorialmente competente, Consorzio di Area Vasta CB16, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) e non sussiste più la necessità di effettuare il consuntivo annuale dei costi in quanto l'MTR-2 regola intrinsecamente questo meccanismo.

Articolo 12

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 13

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o dall'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail, Pec o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.

Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente ed hanno validità anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della Tari.

2. Restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, TIA o TARES.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le *utenze domestiche*: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le *utenze non domestiche*, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - per gli *edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati*, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve contenere:
 - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b. il Codice Fiscale;
 - c. per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione con indicazione della via o località, numero civico principale del fabbricato, piano, scala e numero interno;
 - j. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

- l. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - o. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p. la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza;
 - q. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
6. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producono rifiuti speciali, le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e deve essere fornita la documentazione necessaria a dimostrare le cause esimenti, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.
7. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese solare successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.
8. La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
9. Le richieste di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, via posta, tramite e-mail, Pec o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.
Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso. Diversamente il tributo sarà dovuto fino alla data della dichiarazione, con l'applicazione della riduzione del 100% della parte variabile se il dichiarante potrà dimostrare che l'immobile non è stato, nel frattempo, occupato o detenuto da altro soggetto.
11. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
12. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
13. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o pec, nel giorno del suo ricevimento.
14. Sempreché non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti il tributo, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale o della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative, il Comune provvede alle relative modifiche d'ufficio, o a rivolgere apposite richieste agli utenti.

15. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune e/o dell'ente gestore.
16. Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune e/o dell'ente gestore, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario;
17. Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo art 20, entro il 60° giorno dalla notifica.
18. L'ente gestore rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
19. Spetta al contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento del Comune e/o ente gestore.

Articolo 14

TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

1. E' istituita la TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio fatta eccezione per gli eventi patrocinati o organizzati dal comune e per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 3 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 3 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 10 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato contestualmente all'occupazione.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, ovvero altro soggetto incaricato, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali verbali relativi alle occupazioni abusive riscontrate.
10. Per le occupazioni realizzate su aree mercatali il prelievo relativo alla Tari giornaliera è sostituito dal versamento del canone unico mercatale di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019, così come disciplinato dal relativo regolamento vigente.

Articolo 15

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

Articolo 16

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 180 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%.
 - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, come risultante da licenza, autorizzazione o scia – segnalazione certificata inizio attività, finalizzate all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
3. La tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 3 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere all'Ente Gestore, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
5. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.
6. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione a consuntivo, limitatamente alla quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità degli stessi, sulla scorta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - b) 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - c) 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - d) 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 50 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, a consuntivo, da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al recupero nell'arco dell'anno solare ed i relativi codici C.E.R. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico se obbligatorio.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
9. Ai sensi del comma 656, art. 1, L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
10. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione. Nell'ipotesi in cui le condizioni non vengano espressamente indicate nella denuncia, ovvero venga denunciato tardivamente, oltre sessanta giorni dall'inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l'anno in corso.
11. Per quanto attiene alla disciplina relativa alle attività produttive collocate in categoria 20 è possibile, previa espressa e documentata richiesta dell'utente, dalla quale emerga un'elevata produzione di rifiuti superiore ai quantitativi annui assimilabili ai rifiuti urbani, l'applicazione della sola parte fissa del tributo sull'intera superficie dell'azienda e la contestuale rinuncia al servizio pubblico.
12. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.
13. La Giunta Comunale può prevedere, con proprio provvedimento, specifiche riduzioni finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata di bottiglie in plastica ad uso alimentare alle quali non si applica quanto previsto dal comma 12 del presente articolo.

Articolo 17

AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro o disoccupato od in cerca di prima occupazione, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a **€.12.000,00 e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**;
 - b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia sia ultrasessantacinquenne, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a **€.12.000,00 e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**;
 - c) ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, attestata formalmente dalla struttura socio assistenziale pubblica competente per territorio, e che in ragione di detta situazione, usufruiscono di interventi economici di sussidio a carico della struttura stessa **e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**;
 - d) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap con disabilità grave, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a **€.12.000,00 e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**.
 - e) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a **€. 10.000,00 €12.000,00 e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**.
 - f) ai nuclei familiari composti da più di quattro persone, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, evidenzia un valore pari o inferiore a **€ 25.000,00 e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, per nucleo familiare si intende quello composto dall'intestatario della scheda familiare, il coniuge e/o convivente e i relativi figli, escludendo altri famigliari o soggetti non uniti a loro da legami affettivi.
 - g) ai nuclei familiari che, a seguito emergenza sanitaria nazionale, hanno subito danni economici derivanti da perdita o riduzione del lavoro o sospensione dell'attività lavorativa a condizione che la disponibilità economica (patrimonio mobiliare giacenze e/o depositi) del nucleo familiare alla data del 30 aprile corrente anno, sia inferiore a euro 2.000,00 per ogni componente del nucleo **e che non abbiano diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**.
 - h) **ai nuclei familiari che hanno diritto al bonus sociale di cui all'art. 17 bis**.
2. *soppresso*.
3. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, l'utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.

4. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale, da adottare successivamente alla scadenza del termine per presentare le istanze, sentito il parere del Responsabile Qualità della Vita, nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione. Nella determinazione della misura delle agevolazioni, che potranno essere articolate anche in più fasce e aliquote sino all'esenzione totale della tariffa, dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente,
5. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse dal Responsabile Settore Finanziario su proposta del Responsabile Qualità della Vita, a seguito domanda dell'interessato, con effetto per l'anno in cui essa viene presentata.
La riduzione percentuale concessa sarà applicata all'importo Tari dovuto al lordo dell'eventuale bonus sociale riconosciuto.
6. Il riconoscimento dell'agevolazione deve essere comunicata all'utente beneficiario ed al soggetto incaricato della riscossione, entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento
7. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Gestore del servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, restituendo al Comune, entro trenta giorni dall'avvenuto recupero, le somme da questi versate in precedenza per conto dell'utente.
8. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
9. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenze domestiche e non domestiche per particolari ragioni di carattere economico e sociale o per emergenze sanitarie, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo.
10. Rimane prerogativa della Giunta Comunale la facoltà di riconoscere le seguenti ulteriori specifiche riduzioni/agevolazioni alle utenze non domestiche:
 - a) riduzioni per temperare gli aumenti derivanti dall'introduzione della TARI.;
 - b) riduzioni per eventi straordinari derivanti da cause di forza maggiore che hanno determinato una riduzione del servizio o una situazione di disagio per il normale svolgimento dell'attività economico produttiva.
11. Le valutazioni sulla possibilità di concedere agevolazioni non vincolano l'Amministrazione comunale, in alcun modo, alla concessione automatica delle stesse.
12. La concessione delle sopradescritte riduzioni/agevolazioni sarà subordinata alle disponibilità di bilancio e la quantificazione degli importi sarà oggetto di un successivo provvedimento della Giunta Comunale a seguito dell'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento ed in funzione di eventuali ristori statali attribuiti.
13. Ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani, in ragione della presenza, nelle immediate vicinanze, di una discarica dei rifiuti e del conseguente disagio sociale ed ambientale derivante, è accordata una riduzione sino alla concorrenza del 50% della tariffa in presenza di adeguate risorse finanziarie.
14. Le agevolazioni di cui ai commi 8 e 9, sono concesse dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa direttamente al momento della fatturazione annuale, previa trasmissione dell'elenco dei contribuenti aventi diritto, con evidenziati gli importi dovuti ed accordati.
15. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:
 - a) ai locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva, ad attività di assistenza ad infanzia, caritatevoli e ordini religiosi, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile, per la parte adibita direttamente a tale attività, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.
 - b) ai locali ed aree adibite in via continuativa ed esclusiva alle attività svolte da associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale, è riconosciuto un abbattimento del

50% della tariffa, in presenza di adeguate risorse finanziarie, cumulabile con quella concessa alla precedente lettera a).

- c) ai locali di proprietà degli ordini religiosi non adibiti ad attività economica e non locati a terzi, è accordata una riduzione dell'80% della parte variabile della tariffa.

16. E' inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale, stante la situazione di obiettiva incertezza generata dall'emanazione del DPCM 21.01.2025 n.ro. 24, la facoltà di introdurre disposizioni di coordinamento che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal suddetto DPCM e/o dall'introduzione dei meccanismi di gradualità potenzialmente applicabili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM nonché dall'emanazione di ulteriori provvedimenti da parte dell'Arera.
17. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L n. 147/2013, tutte le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e dall'eventuale quota delle risorse del fondo funzioni (cd. Fondone) e di cui all'106 del DL34/20 e art. 39 del DL34/2020 e dalle risorse di cui all'art. 6 del DL 73/2021 (decreto sostegni bis).
18. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 11 salvo i casi previsti dall'art. 17 comma 15 lett. b e 16 ed eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Giunta comunale per le riduzioni di cui al comma 10.
19. E' altresì a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune è iscritto a Bilancio.

Articolo 17 bis

BONUS SOCIALE

1. A partire dal 1 gennaio 2025 è riconosciuto automaticamente il bonus sociale consistente in una riduzione del 25% della Tassa sui rifiuti TARI ai nuclei familiari in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani intestata ad uno dei componenti del nucleo.
2. L'accesso al bonus sociale è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore ai limiti di volta in volta fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente competente ARERA.
3. Per la copertura finanziaria della presente agevolazione l'Arera, con delibera del 3 aprile 2025 n. 133, ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2025 e in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, una componente perequativa denominata UR3, pari a 6 euro/utenza per anno, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui al comma 2.
4. Ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione Arera 355/2025/R/Rif del 29 Luglio 2025 – TUBR - Compensazione Bonus Sociale su insoluti anni precedenti”, l'importo del bonus sociale rifiuti concesso nell'anno “a” viene prioritariamente trattenuto a compensazione sugli insoluti dell'annualità pregressa “a-1”.

Articolo 18

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

1. E' prevista la possibilità di concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
6. Viene istituito, nell'ambito del bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
8. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Articolo 19

RISCOSSIONE

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente la modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio con modello F24, o attraverso altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

Per i residenti all'estero viene garantita la possibilità di effettuare un bonifico sul conto corrente del Comune, previa richiesta delle coordinate bancarie al gestore.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente

addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato nei seguenti termini di bollettazione così suddivise:
 - prima bollettazione, corrispondente al 75% del dovuto calcolato con le tariffe Tari dell'anno precedente prendendo in considerazione la situazione aggiornata degli immobili e dei nuclei famigliari, suddivisa in tre rate con le seguenti scadenze:
 - 1° rata → **15 giugno**;
 - 2° rata → **15 settembre**
 - 3° rata → **31 ottobre**;con possibilità di pagare le tre rate in acconto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
 - seconda bollettazione corrispondente alla 4° rata a conguaglio, calcolata con tariffe Tari dell'anno in corso, con scadenza **15 dicembre**.

In ogni caso le scadenze ed il numero delle rate possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione **del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe TARI/TARIP e dei regolamenti stabilito al 31 luglio di ogni anno**, termine fissato ai sensi del comma 677 dell'art. 1 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). **Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.**

3. Il Comune e/o ente gestore, al solo fine di agevolare il versamento, invia ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni di cui all'art. 10, avvisi di riscossione uniformi alle prescrizioni di cui all'art.7 L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), e n. 15/22/R/rif del 18 gennaio 2022 che adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'eventuale avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione bonaria saranno in nessun caso imputati all'utente.

5. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al paragrafo 2:
 - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'ETC;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata

entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 54 **14** del presente regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 23.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della Tari possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessate da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 19 bis

Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Comune o dal gestore dell'attività di riscossione anche coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento e/o avvisi di accertamento. In tal caso, verrà predisposto dall'ufficio incaricato un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese salvo situazioni che oggettivamente impediscano tale tempistica che andranno valutate e concordate con il debitore. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal comma 5 del precedente articolo.
2. Il Comune o dal gestore dell'attività di riscossione anche coattiva dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. La rateazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
4. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di €10.000,00, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

L'eventuale emissione di decreti ingiuntivi sostituisce la necessità di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

5. In caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione, maggiorate delle eventuali ulteriori spese di riscossione.
6. La dilazione di pagamento avrà luogo nel rispetto delle seguenti regole:

- a) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad €.200,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate.
- b) L'importo minimo della rata mensile è pari ad €. 100,00 oltre interessi.
- c) **Le rate vengono articolate come segue:**

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
da € 100,01 ad € 500,00	6
da € 500,01 ad € 2.000,00	12
da € 2.001,00 ad € 6.000,00	36
da € 6.001,00 ad € 20.000,00	48
da € 20.001,00	84

7. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
8. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano al debitore di accedere alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
9. In caso di situazioni particolari, non rientranti nei criteri sopraelencati, il Responsabile dell'ufficio incaricato può chiedere alla Giunta Comunale un apposito atto di indirizzo.

Articolo 19 ter

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti Consorzio di Area Vasta CB16, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 13, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 19 c. 1.
2. Il Consorzio predispone specifico modello scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Consorzio il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Consorzio invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta. Nella risposta il Consorzio indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Consorzio intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Consorzio è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di gestione esternalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.
3. E' fatta salva la possibilità per il Funzionario Responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

Articolo 21

CONTROLLI

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso almeno di sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario Responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo VII avendo riguardo ai criteri previsti dall'art. 7, D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472 e s.m.i..
4. Inoltre il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato;
5. Il contribuente, comunque può fornire ulteriori elementi integrativi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Articolo 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il Consorzio di Area Vasta CB 16 procede alla ricezione delle istanze degli utenti, curandone l'istruttoria e trasmettendo appositi elenchi ai singoli comuni al fine dell'esecuzione dei rimborsi stessi, nei termini e modalità previsti dai Regolamenti Comunali.

Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore relativo al tempo di rettifica (qualora applicabile).

In deroga al precedente punto b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, previsto dall'allegato 2 del TQRIF è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 27 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00 per ciascun anno di imposta.
4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso dell'importo entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione di occupazione dei locali. Se la comunicazione viene presentata successivamente alla data di cessazione di occupazione dei locali cioè tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art. 10 del presente

regolamento, il rimborso decorrerà comunque dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

Articolo 23

ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento, gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 1 c. da 161 a 169, della L. n° 296/2006 e dell'art. 1 commi dal 792 al 795, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 e il Regolamento delle Entrate;
3. In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli avvisi di accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 1 c. 87 della legge 549/1995.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
5. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
6. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché le informazioni relative all'istituto del reclamo/mediazione.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
8. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

- a) In tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del capo IV Accertamento con Adesione dall'art. 20 all'art. 30 del Regolamento delle Entrate attualmente vigente e dell'art. 19 del D.lgs 472/97;
 - b) In caso di definitività dell'atto impugnato.
9. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
10. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Articolo 24

REGIME SANZIONATORIO

1. Il presente capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di legge in materia di TARI.
2. Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472, ivi compreso il principio del favor rei e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Alla TARI dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Articolo 25

SANZIONI PER IL MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLA TARI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n° 471.
2. La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs 472/1997, come disciplinato al successivo art. 26.

Articolo 26

SANZIONI PER OMESSA OD INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà ai sensi dall'art. 7 c. 4 bis D.lgs 472/97.

Articolo 27

SANZIONI PER LA MANCATA OD INFEDELE RISPOSTA AI QUESTIONARI

1. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 17 c. 1) del presente regolamento, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. In caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

Articolo 28

RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'art. 22, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 29

RAVVEDIMENTO OPEROSO

2. Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso dall'art. 13, D.lgs 472/1997 così come modificato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 all'art. 10 bis e convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente articolo, sia effettuato in violazione del c. 2) del medesimo art. 13, D.lgs 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione.

Articolo 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Fermo l'incasso esclusivamente in capo al Comune, la riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni all'Amministrazione.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia e dal regolamento delle Entrate.

Articolo 31

CONTENZIOSO INNANZI ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione della TARI è regolato dalle disposizioni del D.lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.

Articolo 32

PREMIO INCENTIVANTE

1. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1992, può prevedersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n.75 del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.
2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione.

Articolo 33

NORME TRANSITORIE

1. La gestione della Tassa Rifiuti è affidata al Consorzio di Bacino 16, riorganizzato in Consorzio di Area Vasta CB16, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018, come modificata dalla Legge n. 4/2021, sulla base di apposita convenzione.

La gestione della TARI a decorrere dall'anno 2022 è disciplinata dalla nuova convenzione approvata contestualmente alle modificazioni apportate al presente articolo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2021

A decorrere dall'anno 2026 l'affidamento della gestione in forma associata, effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2020, dell'art. 2 comma 3 lettera h) della Convenzione di riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 e dell'art. 3 comma 2 lettera h) dello Statuto allegato alla prima per formarne parte integrante e sostanziale, ha validità per tutto il periodo disciplinato dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.1397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, fermo restando l'esito positivo della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dall'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021.

2. Il Consorzio subentra al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile, che dovrà essere da questi nominato sulla base del proprio ordinamento, e nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con le apposite voci di costo del Piano Economico Finanziario redatto secondo quanto previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e con riserva di conguaglio negli esercizi successivi.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, il Consorzio di Area Vasta CB16 continuerà la gestione della Tari e dei previgenti tributi sui rifiuti e sui servizi -Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale - per le annualità non prescritte, procedendo con la riscossione ordinaria e coattiva, nei termini previsti dalle normative e dai regolamenti relativi agli specifici tributi. Nella gestione è incluso il recupero del NON RISCOSSO su base volontaria, l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti e la Maggiorazione Statale nonché la gestione del contenzioso tributario.
4. Il Consorzio proseguirà, di conseguenza, ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Nel caso in cui il Comune rilevi situazioni di evasione totale o parziale della TARI o dei tributi pregressi, deve effettuare segnalazione per competenza al Consorzio;
5. Il funzionario responsabile svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, utilizzando, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedendo ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti detentori degli immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.
7. Il Consiglio Comunale, anche in corso di validità della convenzione, dovrà pronunciarsi in merito alle modalità di gestione della TARI qualora l'esito della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dalla Legge Regionale n. 4/2021 fosse negativo e dovessero essere ridelimitati i sub-ambiti, con conseguente accorpamento dei Consorzi di Area Vasta. **Resta** ferma la possibilità per il Comune, alla scadenza del secondo anno di gestione di ogni singola convenzione, di scegliere forme alternative di gestione della TARI, come disciplinato nella convenzione.
8. La gestione della TARI a decorrere dall'anno 2026 è disciplinata dalla nuova convenzione che dovrà essere approvata entro il termine di deliberazione delle tariffe TARI 2026, attualmente fissato al ~~30 aprile 2026~~ **31 luglio 2026**, salvo eventuali successive proroghe, sulla scorta del

PEF 2026-2029, che dovrà essere propedeuticamente validato dall'Ente Territorialmente Competente. Nelle more dell'approvazione della nuova convenzione, si intendono estesi gli effetti giuridici di quella di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i conguagli conseguenti alla determinazione dei costi di gestione che si renderanno necessari a seguito della predisposizione e validazione del PEF 2026-2029.

Articolo 34

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, della Legge 147/2013, del D.L. n. 201/2011 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari relative alla Tares per lo svolgimento dell'attività di accertamento e al recupero del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazione della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio dell'anno 2020.
6. Le modificazioni apportate al presente regolamento con deliberazioni adottate entro il termine ~~30 aprile~~ **del 31 luglio** hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso.
7. Per l'anno 2020 le deliberazioni tariffarie approvate dall'Amministrazione comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso avranno validità a partire dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = \quad QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \quad \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = \quad QUV_{dom} \cdot Kb (n) \cdot CU_{dom}}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti

del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QU_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima co